SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 luglio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della pubblica istruzione:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di maggio 1993;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 4 del decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro 27 aprile 1990 disposizioni in materia valutaria, attualmente rilevato nei termini di cui all'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e dal decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992, per il mese di maggio 1993 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.475,657
Marco tedesco	»	918,632
Franco francese	»	272,480
Fiorino olandese	»	818,923
Franco belga	»	44,684
Lira sterlina	»	2.286,331
Lira irlandese	»	2.239,292
Corona danese	»	239,159
Dracma greca	»	6,772
E.C.U.	»	1.795,816
Dollaro canadese	Lit.	1.162,198
Yen giapponese	»	13,382
Franco svizzero	»	1.018,696
Scellino austriaco	»	130,578
Corona norvegese	»	217,092
Corona svedese	»	201,533
Marco finlandese	»	269,233
Escudo portoghese	»	9,722
Peseta spagnola	»	12,169
Dollaro australiano	»	1.029,991

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 maggio 1993, è accertato, per il mese di maggio 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,861
Albania:		
Lek	»	13,392
Algeria:		
Dinaro algerino	»	66,187
Angola:		
Kwanza	»	0,364
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	810,608
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	392,778
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.476,211
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	823,563
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.478,205
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.908,592
Bangla Desh:		
Taka	»	36,547
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	732,068
Belize:		
Dollaro Belize	»	736,624
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.478,205
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	47,146

Paese / Valuta		
Birmania:		
Kyat	Lit.	239,478
Bolivia:		
Boliviano	»	349,720
Botswana:		
Pula	»	628,917
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,040
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	912,391
Bulgaria:		
Leva	»	59,900
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,239
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	1,664
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.590,267
Cambogia:		
Riel	»	0,420
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	19,854
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	545,640
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.733,171
Cile:		
Peso cileno	»	3,606
Cina:		
Renmimbi	»	253,785
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.094,668
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,734
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A	»	5,419
Corea del Nord		
Won	»	685,218
Corea del Sud:		
Won	»	1,826
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,660
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,686
Cuba:		
Peso cubano	»	1.945,156
Dominicana.		
Peso dominicano	»	113,321
Ecuador		
Sucre	»	0,773
Egitto.		
Lira egiziana	Lit	440,610
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	168,558
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	401,074
Estonia:		
Corona Estonia	»	114,080
Etiopia.		
Birr	»	297,379
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.269,273
Fiji Is.:		
Dollari Fiji	»	967,759
Filippine:		
Peso filippino	»	56,107
Gambia:		
Dalasi	»	173,317
Ghana:		
Cedi	»	2,443
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	66,554
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2 269,273
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	8,357
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.150,735
Guatemala.		
Quetzal	»	265,612
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,294
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,813
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,691
Haiti:		
Gourde	»	122,765
Honduras:		
Lempira	»	244.223
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	190,535
India:		
Rupia indiana	»	47,146
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,701
Iran:		
Rial iraniano	»	0,903
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3 823,110
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,128
Israele:		
Shekel	»	538,678

Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	Lit.	0,020
Kenia:		
Scellino keniota	»	24,082
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.902,002
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,046
Lesotho:		
Maluti	»	462,863
Libano:		
Lira libanese	»	0,846
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.478,205
Libia:		
Dinaro libico	»	5.027,915
Macao:		
Pataca	»	184,522
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,816
Malawi:		
Kwacha	»	347,377
Malaysia:		
Ringgit	»	573,932
Maldive:		
Rufiyaa	»	123,022
Malta:		
Lira maltese	»	4.013,093
Marocco:		
Dirham Marocco	»	169,663
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,944
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	87,433
Messico:		
Peso Messico	»	471,441
Mongolia:		
Tugrik	»	9,821
Mozambico:		
Metical	»	0,534
Nepal:		
Rupia nepalese	»	31,799
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	241,526
Nigeria:		
Naira	»	62,937
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	801,804
Oman:		
Rial Oman	»	3.824,660
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,496
Panama:		
Balboa	»	1.478,205
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.518,359
Paraguay:		
Guarani	Lit.	0,855
Perù:		
New Sol	»	742,858
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,053
Polonia:		
Zloty	»	0,086
Qatar:		
Riyal Qatar	»	404,208
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	50,969
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,969
Romania:		
Leu	»	2,319
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,293
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	461,526
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.269,273
São Tomé:		
Dobra	»	6,138
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	290,578
Sierra Leone:		
Leone	»	2,728
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	912,391
Siria:		
Lira siriana	»	68,520
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,436
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,562
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,676
Sud Africa:		
Rand	»	462,863
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	113,321
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	825,338
Swaziland:		
Lilangeni	»	462,863
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	56,943
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,167
Thailandia:		
Baht	»	58,430
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.027,684

Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	Lit.	257,426
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.503,609
Turchia:		
Lira turca	»	0,146
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,218
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,827
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	388,356
Vanuatu:		
Vanuatu Vatu	»	12,263
Venezuela:		
Bolivar	»	16,914
Vietnam:		
Dong	»	0,139
Western Samoa:		
Taia	»	575,878
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.171,536
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	89,286
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	2,860
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	232,288

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A3819

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 giugno 1993.

Istituzione dell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco presso il Servizio conservazione della natura del Ministero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 11, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone, tra l'altro, che il direttore del parco nazionale può essere nominato dal Ministro dell'ambiente con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione del predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'elenco

1. È istituito, presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, l'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione

1. All'elenco sono iscritti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea e che siano considerati idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3.

Art. 3.

Giudizio di idoneità

1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di partecipazione al giudizio di idoneità corredate dai titoli valutabili.

2. È valutabile qualsiasi titolo scientifico, di studio o di servizio, atto a dimostrare una specifica ed elevata competenza in materia naturalistico-ambientale.

3. Il giudizio di idoneità è formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un professore universitario avente una particolare qualificazione nel settore e dal direttore del Servizio conservazione della natura.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto le domande di partecipazione al giudizio di idoneità ed i titoli valutabili debbono essere presentati, con lettera raccomandata, al Ministero dell'ambiente, Servizio conservazione della natura entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1993

Il Ministro: SPINI

93A3786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 luglio 1993

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82,

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 11 giugno 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993);

Dispone.

Art. 1.

A decorrere dal 6 luglio 1993 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 10,00 per cento al 9,00 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Resta fermo il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 6 luglio 1993 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 10,00 per cento al 9,00 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il Governatore: FAZIO

93A3862

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 16 giugno 1993, n. 54.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Applicazione nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Alle seguenti amministrazioni:

Amministrazioni centrali dello Stato
Aziende autonome dello Stato
Ragionerie centrali dello Stato
Servizi e uffici ragionerie amministrazioni e aziende autonome dello Stato
Prefetture
Intendenze di finanza
Ispettorato generale dei servizi speciali e della meccanizzazione - Div. VIII
Ispettorato generale degli affari generali del personale e degli studi
Ragionerie regionali dello Stato
Ragionerie provinciali dello Stato
Università degli studi
Ente ferrovie S.p.a.
Provveditorati degli studi
Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Direzioni provinciali del Tesoro

e, per conoscenza:

Presidenza della Repubblica
Presidenza del Senato della Repubblica
Presidenza della Camera dei deputati,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Corte costituzionale
Corte dei conti
Presidenze enti regioni
Ragionerie dette regioni
Commissari governativi stesse regioni
Direzione generale Banca d'Italia
Direzione generale E.N.P.A.S.
Archivi notarili
Commissione nazionale società e borsa

PREMESSE.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 di pari data, sono state introdotte, in attuazione dell'art. 3 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, disposizioni recanti sostanziali modifiche al sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Le nuove norme si riferiscono sia al regime dell'assicurazione generale obbligatoria (titolo I), sia alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive (titolo II) nonché a disposizioni di carattere generale (titolo III) che riguardano tutte le gestioni previdenziali.

Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni per la uniforme applicazione, da parte delle amministrazioni ed uffici interessati, delle disposizioni di più immediata efficacia per la parte relativa all'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello

Stato, disposizioni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.

In via preliminare si ritiene opportuno precisare la corrispondenza della terminologia utilizzata per la individuazione dei diversi trattamenti di quiescenza nel decreto legislativo n. 503/1992, con quella indicata dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092:

pensione di vecchiaia: trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti cessati dal servizio per compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio o per il raggiungimento del limite massimo di quaranta anni di servizio utile ai fini del diritto a pensione;

pensione d'invalidità. trattamento spettante ai dipendenti cessati dal servizio per inabilità assoluta e permanente ovvero per inabilità alle mansioni del posto ricoperto, derivanti o meno da causa di servizio;

pensione di anzianità: trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti cessati dal servizio per dimissioni, per decadenza o per destituzione dall'impiego, che abbiano comunque maturato i requisiti minimi stabiliti per il diritto a pensione;

pensione ai superstiti: trattamento di riversibilità spettante ai congiunti del dipendente o del pensionato.

Inoltre, le espressioni «requisiti assicurativi e contributivi» od «anzianità assicurativa e contributiva», più volte ripetute nel citato decreto legislativo, vanno sostituite rispettivamente con le definizioni «servizio effettivo» e «servizio utile» indicate dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973

Ciò in relazione alle peculiarità del rapporto di impiego delle varie categorie di personale civile e militare, comprese quelle ricondotte alla disciplina civilistica e contrattuale dal decreto legislativo n. 29/1993, per quanto concerne il rapporto medesimo, peculiarità che incidono nella determinazione del periodo da considerare ai fini del calcolo della pensione, come il riconoscimento «ope legis» di particolari periodi, le maggiorazioni previste da apposite norme ecc...

Le disposizioni del citato art. 40 stabiliscono che nel «servizio effettivo» sono compresi tutti i servizi computabili in quiescenza per effetto di specifiche disposizioni o a seguito di riunione, ricongiunzione o di riscatto. Nel «servizio utile» vanno ricompresi gli aumenti nel computo dei servizi previsti dal Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e da altre particolari disposizioni. Rimangono in vigore le disposizioni sull'arrotondamento contenute nello stesso art 40

Pertanto, nel caso che le disposizioni del decreto legislativo n. 503/1992 richiedano la verifica dei requisiti prescritti per il diritto a pensione ad una data stabilita, quale ad esempio quella del 31 dicembre 1992, il «servizio effettivo» espresso in anni, mesi e giorni dovrà essere considerato a tale data e successivamente arrotondato.

Nei casi in cui il decreto legislativo in esame fa riferimento alle «anzianità contributive e assicurative» maturate alla data del 31 dicembre 1992, i servizi riscattati o ricongiunti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati, vanno considerati in relazione al periodo temporale al quale gli stessi si riferiscono

ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (art. 5).

Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'art. 5, comma 1, rinvia alle disposizioni del precedente art. 1 che fissano nuovi limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale, elevando con gradualità quelli in vigore al 31 dicembre 1992, da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne, come indicato nella tabella *A* annessa al decreto n. 503/1992 e riportata in allegato Con lo stesso comma vengono confermati, se più elevati, i limiti di età, vigenti alla data del 31 dicembre 1992, per il collocamento a riposo d'ufficio nei singoli ordinamenti del pubblico impiego. Si precisa che la differenziazione dei limiti di età tra uomini e donne riguarda gli ordinamenti nei quali tale differenziazione sussiste in relazione alla normativa vigente al 31 dicembre 1992.

Con i successivi commi 2 e 3, si conferma la disciplina previgente in materia di limiti di età per il pensionamento nei confronti delle particolari categorie di dipendenti del settore pubblico e privato tassativamente indicate.

Circa la applicazione, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, delle disposizioni che consentono la facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che detta facoltà, ove esercitabile, non influisce sulla retribuzione pensionabile e sul limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative. Conseguentemente rimangono inalterate nel settore pubblico le aliquote di pensionabilità in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (art. 6).

L'art. 6, comma 1, dispone l'applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della disciplina stabilita dal precedente art. 2 per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime generale obbligatorio, secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

Tali limiti vengono estesi anche agli ordinamenti pensionistici del settore pubblico, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi se più elevati

In fase di prima applicazione l'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2001, data dalla quale i

nuovi limiti operano a regime. Detta gradualità viene stabilita in base alla tabella *B* annessa al decreto n. 503/1992 e riportata in allegato.

Conseguentemente, l'innovazione recata dal decreto n. 503/1992 sostituisce il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n 177, nella parte relativa alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età del personale civile ed i commi 1 e 2 del successivo art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, concernenti il personale militare.

Si devono intendere modificate dalla nuova disciplina sui limiti di contribuzione stabiliti per la pensione normale anche le disposizioni contenute nell'art. 219 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 relative al personale dell'ex Ente Ferrovie dello Stato, ora Società per azioni.

La previgente normativa continua a trovare applicazione nei confronti del personale che ha maturato alla data del 31 dicembre 1992 i requisiti stabiliti per il diritto a pensione.

Rimangono immutati i requisiti previsti per i casi di cessazione dal servizio diversi da quelli per raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio ed, in particolare, per infermità non dipendente da causa di servizio nonché per il diritto alla pensione di riversibilità.

In via transitoria, per il personale che ha maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale da non consentire, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, il raggiungimento della nuova anzianità minima prevista per il diritto a pensione, si procede alla corrispondente riduzione di quest'ultima fino al limite di servizio richiesto dalla normativa in vigore alla predetta data del 31 dicembre 1992

PENSIONAMENTI DI ANZIANITÀ (art. 8).

L'applicazione della nuova disciplina prevista dal decreto legislativo n. 503/1992 per i pensionamenti di anzianità nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale si presenta, con riferimento alla data del 31 dicembre 1992, nei seguenti tre casi:

1) soggetti che hanno maturato il requisito di servizio prescritto alla predetta data per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio,

2) soggetti che hanno maturato una anzianità di servizio non superiore a otto anni,

3) soggetti che hanno maturato una anzianità di servizio compresa tra nove anni e i limiti di servizio stabiliti per le singole categorie di dipendenti statali dalle disposizioni in vigore alla predetta data del 31 dicembre 1992

Per il personale di cui al punto 1) è consentito il mantenimento del diritto alla pensione anticipata di anzianità alle condizioni stabilite dalla previgente normativa anche per le cessazioni dal servizio successive alla data del 31 dicembre 1992

Per i dipendenti che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina si trovano nelle condizioni previste al punto 2), il requisito minimo di servizio per la pensione anticipata di anzianità, viene elevato a 35 anni in tutti i casi.

Nei confronti del personale indicato al punto 3) che ha maturato, alla data del 31 dicembre 1992, un periodo di servizio compreso tra nove anni e il limite fissato dalla previgente normativa, il numero di anni mancanti al raggiungimento di quest'ultimo limite viene aumentato applicando i coefficienti indicati nella tabella *C* annessa al decreto legislativo n. 503/1992 che si riporta in allegato.

Per l'applicazione dei coefficienti in questione, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, che consente l'arrotondamento delle frazioni d'anno del servizio effettivo e del servizio utile, ai fini del diritto e della misura della pensione, è stata predisposta la tabella *D* allegata alla presente circolare, considerando il coefficiente corrispondente all'anzianità contributiva di venti anni.

Nel caso della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, l'esercizio del diritto previsto dal comma 3 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 con il relativo differimento del pagamento della pensione, introdotto con l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, viene consentito mediante l'applicazione dei nuovi limiti indicati nella tabella *E*, sia per la cessazione del rapporto di lavoro sia per la decorrenza e la misura della pensione. Per le dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere almeno quindici anni di servizio rimane invariato il previgente limite di venti anni ai fini del diritto e della misura della pensione a condizione che si avvalgano del predetto beneficio entro il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto limite. Nei casi in cui le stesse, trascorso tale limite, permangano in attività, resta la facoltà di usufruire dell'aumento di servizio e del relativo differimento del pagamento della pensione per il raggiungimento delle nuove anzianità occorrenti per la misura e la corresponsione della pensione così come indicate nella richiamata tabella *E*. Si precisa che il requisito di dipendente «coniugata o con prole a carico» deve essere posseduto alla data di cessazione dal servizio. Per quanto attiene, inoltre, al termine del periodo di differimento del pagamento della pensione, stabilito dal citato art. 10 comunque al compimento del cinquantacinquesimo anno, si evidenzia che tale limite di età va gradualmente elevato in relazione ai nuovi limiti indicati nella tabella *A* (donne) in precedenza richiamata

Le norme contenute nell'articolo in esame devono essere collegate con quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, con le quali è stata sospesa l'applicazione, fino al 31 dicembre 1993, delle disposizioni concernenti il diritto ai trattamenti

pensionistici di anzianità.

In particolare, la norma prevista dal comma 2-*ter* del citato art. 1 consente di conseguire il pensionamento anticipato di anzianità alla data del 1° settembre dell'anno in cui il dipendente, in possesso dei prescritti requisiti di anzianità, ne faccia richiesta.

Detta disposizione opera per l'intero periodo transitorio della nuova disciplina, fino alla data in cui per tutto il personale sarà richiesto per il diritto alla pensione anticipata l'anzianità di servizio di trentacinque anni.

Inoltre, la norma contenuta al comma 2-*quinquies*, limitatamente a coloro che alla data del 31 dicembre 1992 erano già in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la pensione di anzianità, consente l'accesso alla pensione stessa a decorrere dal 1° gennaio 1994. In base a tale norma gli interessati possono conseguire il trattamento di pensione nel corso dell'intero anno 1994.

Si ritiene opportuno rammentare che ai sensi del ripetuto art. 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge n. 384/1992, come modificato dalla legge di conversione n. 438/1992, sono esclusi dalle limitazioni stabilite per le pensioni di anzianità, i trattamenti relativi al personale che possa far valere una anzianità contributiva o di servizio utile non inferiore a quaranta anni.

Inoltre nei casi di differimento della pensione alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 17/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 79/1983, la decorrenza del differimento deve coincidere con la decorrenza del trattamento di pensione dovuto agli altri dipendenti nei cui confronti non opera tale disposizione; ciò in relazione a quanto disposto dai sopra indicati commi 2-*ter* e 2-*quinquies*.

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE ANNUA LORDA DIRETTA (articoli 7 e 13).

Il decreto legislativo reca profonde innovazioni relativamente al sistema di determinazione dei trattamenti del regime generale e delle forme sostitutive ed esclusive.

In particolare, la base di calcolo della pensione, costituita dall'ultimo stipendio e dagli altri assegni o indennità pensionabili percepiti all'atto della cessazione dal servizio, viene sostituita dalla media delle retribuzioni pensionabili relativa ai periodi di riferimento indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7.

Si precisa che la media delle retribuzioni pensionabili in luogo dell'ultima retribuzione trova applicazione in tutti i casi di liquidazione delle pensioni sia normali che privilegiate spettanti ai dipendenti civili e militari dello Stato.

È necessario definire preliminarmente il periodo di riferimento che è costituito dal periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione e il 1° gennaio 1993.

Per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere una anzianità contributiva, ovvero un periodo di servizio utile, pari o superiore a quindici anni, il suindicato periodo di riferimento è limitato agli ultimi dieci anni precedenti la data di decorrenza della pensione. Nella prima fase di applicazione della nuova normativa (1° gennaio 1993-31 dicembre 2012) si opera una riduzione pari al 50 per cento del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, considerando le retribuzioni immediatamente precedenti la data di cessazione dal servizio.

Visto il richiamo esplicito ai mesi contenuto nel già citato art. 7, comma 3, il periodo di riferimento risulta, a regime, pari a centoventi mesi e, nella fase transitoria, ove operata la riduzione pari al 50 per cento si ottenga un numero non intero, occorre arrotondare per difetto.

Per i dipendenti in possesso alla data del 31 dicembre 1992 di un servizio utile inferiore a quindici anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile è pari a quello compreso tra la data del 1° gennaio 1993 e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

Il comma 4 del medesimo art. 7 dispone che, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, le retribuzioni pensionabili da considerare nei periodi di riferimento sopra specificati formano oggetto di rivalutazione prendendo a base la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'I.S.T.A.T. tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato. Per la uniforme applicazione di tale indicizzazione, che comunque non interessa i casi di pensionamento aventi decorrenza anteriore all'anno 1995, sono state fornite istruzioni uniformi per tutte le gestioni previdenziali da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 46 - prot. 60827 del 28 aprile 1993. Per tale argomento si fa comunque riserva di successive specifiche istruzioni.

Occorre precisare che le voci che concorrono a formare la retribuzione pensionabile sono quelle espressamente previste dalla normativa in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato, vale a dire lo stipendio e le altre indennità esplicitamente definite dalla legge utili a pensione.

Ai fini del calcolo della retribuzione media, si evidenzia che la stessa è determinata dalla somma delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento precedentemente individuato.

In concreto può farsi riferimento alla seguente formula:

$$Rm = \frac{R'p \cdot m' + R''p \cdot m'' + \ldots}{m' + m'' + \ldots}$$

dove:

Rp: = retribuzione pensionabile goduta nel periodo di riferimento.

m': numero dei mesi in godimento della R'p

m'': numero dei mesi in godimento della R''p

Considerato che non vengono modificate le aliquote di pensionabilità previste dalle disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1992, che si riportano nell'allegato con riferimento al personale civile dello Stato, si indican i nuovi termini di calcolo della pensione annua lord diretta, secondo quanto previsto dalla normativ transitoria di cui all'art. 13 del decreto legislativo i esame.

L'importo di tale pensione è determinato dalla somm di due quote «A» e «B», la prima corrispondente agli ani di servizio utili maturati al 31 dicembre 1992 e la second pari agli anni di servizio utili resi dal 1° gennaio 1993 all cessazione dal servizio.

Per l'arrotondamento ad anni da operare nella quot «A» si procede con il criterio indicato all'art. 40 d decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/197 portando in detrazione o sommando alla quota «B» i me e i giorni rispettivamente arrotondati per eccesso o pe difetto. Il predetto criterio viene inoltre utilizzato pe

l'arrotondamento ad anni della quota «B». In ogni caso la somma della quota «A» e della quota «B» devono coincidere con il totale degli anni di servizio utile a pensione.

Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata a dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere servizi utili pari o maggiori a quaranta anni, ovvero pari o maggiori a quelli previsti dai singoli ordinamenti per il massimo della pensione, la pensione stessa sarà determinata sulla base della sola normativa in vigore anteriormente al 1° gennaio 1993.

La formula per la determinazione della pensione per la cessazione dal servizio successive al 1° gennaio 1993 può essere espressa come segue:

Pd = Ru 118% A + Rm 118% (A1 — A)

dove:

Pd: pensione diretta (*a*).

Ru: ultima retribuzione pensionabile stabilita dalla normativa in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

A: aliquota di pensionabilità corrispondente agli anni di servizio utile ai fini della misura della pensione alla data del 31 dicembre 1992.

Rm: retribuzione pensionabile media risultante dall'applicazione del comma 4 dell'art. 7 alle retribuzioni pensionabili comprese nel periodo di riferimento definito nei precedenti commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 7.

A1: aliquota di pensionabilità corrispondente agli anni di servizio utili ai fini della misura della pensione alla data di cessazione dal servizio

A maggior chiarimento si rimanda all'esempio n. 1.

ALIQUOTE DI RENDIMENTO (art. 12)

L'art. 12 estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, la riduzione dell'aliquota pensionistica stabilita dalla tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificata dallo stesso art. 12, per l'assicurazione generale obbligatoria, in dipendenza del superamento del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto per l'assicurazione predetta.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede un graduale allineamento, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione.

Di conseguenza, come precisato nella già citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 46/1993, per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1993 la percentuale di riduzione per le aliquote previste dall'ordinamento statale è pari al 27,50%.

(*a*) Alla pensione diretta va aggiunta l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 ai sensi della normativa in vigore alla data del 31 dicembre 1992

La quota di retribuzione pensionabile media alla quale deve essere applicata l'aliquota di rendimento ridotta è quella eccedente, per l'anno 1993, l'importo di lire 101.602.500 annue.

Detto importo è il risultato dell'incremento del 90 per cento della retribuzione pensionabile base pari a 53.475.000 che costituisce il limite determinato per il 1993.

Per apportare alle aliquote di pensionabilità una riduzione pari alla metà di quella prevista per il regime generale INPS può essere applicato, nel periodo 1993-1997, il coefficiente 0,725.

Conseguentemente, la formula per la determinazione della pensione di cui al paragrafo precedente, per effetto della riduzione delle aliquote di rendimento, è la seguente:

Pd = Ru 118% A + 101.602.500 118% (A1 — A) + (Rm — 101.602.501) 118% [0,725 (A1 — A)]

Per una migliore comprensione si fa riferimento all'esempio n. 2

DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO (art. 10).

I criteri applicativi della nuova disciplina concernente il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo saranno oggetto di successive istruzioni, considerato che essa non trova immediata applicazione.

È opportuno precisare con riferimento al comma 8 che l'esclusione dall'applicazione delle norme in materia di cumulo previste dall'articolo in esame opera nei confronti dei titolari di pensione alla data del 31 dicembre 1993 e dei dipendenti che ottengono il trattamento di pensione nel corso del 1994 a condizione che abbiano maturato i requisiti contributivi utili ai fini del trattamento medesimo alla data del 31 dicembre 1993.

TRATTAMENTI DI PENSIONE DA ATTRIBUIRE NEL CORSO DELL'ANNO 1993.

Per l'anno 1993 gli uffici competenti, in attesa di apportare modifiche alle procedure in uso, possono provvedere alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione sulla base delle norme in vigore al 31 dicembre 1992. Tale circostanza dovrà essere evidenziata in calce ai provvedimenti stessi, che, pertanto, restano suscettibili di variazione positiva o negativa per effetto dell'applicazione della nuova normativa.

Per quanto attiene, infine, all'applicazione di benefici che comportano aumenti di retribuzione all'atto della cessazione dal servizio, quali quelli combattentistici, o conseguenti a promozioni alla qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo, si fa riserva di apposite istruzioni per la loro attribuzione con riferimento alla quota «B» del trattamento di pensione.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici i contenuti della presente circolare.

Il Ministro: BARUCCI

TABELLA A

ETÀ RICHIESTA PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA

Decorrenza della pensione	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995	61° anno	56° anno
Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997	62° anno	57° anno
Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999	63° anno	58° anno
Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001	64° anno	59° anno
Dal 1° gennaio 2002 in poi	65° anno	60° anno

TABELLA B

REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Periodi	Anzianità
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994	16
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996	17
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	18
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	19
Dal 1° gennaio 2001 in poi	20

TABELLA C

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti	Coefficienti di moltiplicazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	3,8571
16	3,3750
17	3,0000
18	2,7000
19	2,4545
20	2,2500
21	2,0769
22	1,9286
23	1,8000
24	1,6875
25	1,5882
26	1,5000
27	1,4211
28	1,3500
29	1,2857
30	1,2273
31	1,1739
32	1,1250
33	1,0800
34	1,0385

TABELLA *D*

COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE DELL'ANZIANITA CONTRIBUTIVA MANCANTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE NUOVE ANZIANITA PRESCRITTE

(Art. 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973: casi di conseguimento del diritto a pensione con 20 anni)

A Anzianità al 31-12-1992	B Anzianità mancante	C Coefficiente 20 anni	D Nuova anzianità mancante (B × C)	E Anzianità totale arrotondata (A + D)
9	11	2,25	24,75	34
10	10	2,25	22,50	32
11	9	2,25	20,25	31
12	8	2,25	18,00	30
13	7	2,25	15,75	29
14	6	2,25	13,50	27
15	5	2,25	11,25	26
16	4	2,25	9,00	25
17	3	2,25	6,75	24
18	2	2,25	4,50	22
19	1	2,25	2,25	21

TABELLA *E*

COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE DELL'ANZIANITA CONTRIBUTIVA MANCANTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE NUOVE ANZIANITA PRESCRITTE

(Art. 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973: dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico)

Casi di aumento del servizio effettivo sino al massimo di 5 anni

A Anzianità al 31-12-1992	B Anzianità mancante	C Coefficiente 20 anni	D Nuova anzianità mancante (B × C)	E Anzianità totale arrotondata (A + D)	Diritto	Misura e corresponsione
9	11	2,25	24,75	34	29	34
10	10	2,25	22,50	32	27	32
11	9	2,25	20.25	31	26	31
12	8	2,25	18,00	30	25	30
13	7	2,25	15,75	29	24	29
14	6	2.25	13,50	27	22	27
15	5	2.25	11,25	26	21	26
16	4	2,25	9,00	25	20	25
17	3	2,25	6.75	24	19	24
18	2	2,25	4,50	22	17	22
19	1	2,25	2 25	21	16	21

Casi di dimissione dal servizio entro il compimento del 20° anno, con requisito minimo di 15 anni alla data del 31 dicembre 1992

A Anzianità al 31-12-1992	B Anzianità mancante	C Coefficiente 20 anni	D Nuova anzianità mancante (B × C)	E Anzianità totale arrotondata (A + D)	Diritto	Misura e corresponsione
15				—	15	20
16					15	20
17				—	15	20
18				—	15	20
19					15	20

TABELLA *F*

ALIQUOTE PER LA PENSIONE NORMALE DEL PERSONALE CIVILE DELLO STATO
(Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 44)

Anni	Aliquota	Anni	Aliquota
1	2,33	21	45,80
2	4,67	22	47,60
3	7,00	23	49,40
4	9,33	24	51,20
5	11,67	25	53,00
6	14,00	26	54,80
7	16,33	27	56,60
8	18,67	28	58,40
9	21,00	29	60,20
10	23,33	30	62,00
11	25,67	31	63,80
12	28,00	32	65,60
13	30,33	33	67,40
14	32,67	34	69,20
15	35,00	35	71,00
16	36,80	36	72,80
17	38,60	37	74,60
18	40,40	38	76,40
19	42,20	39	78,20
20	44,00	40	80,00

Esempio n. 1: primo dirigente dopo due anni, che consegue un aumento stipendiale contrattuale con decorrenza 1° luglio 1994.

Assunzione in servizio	8- 1-1972	
Anni riscattati	4	
Cessazione dal servizio	15- 7-1995	
Decorrenza pensione	1- 9-1995	
Servizio utile al 31 dicembre 1992	a. 20, m. 11, g. 23	
anni riscattati	a. 4	
Servizio utile al 31 dicembre 1992	a. 25	anni 25
arrotondamento da riportare.	m. 0, gg. 8	
Servizio utile dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.	a. 2, m. 6, gg. 15	
si porta in detrazione l'arrotondamento	gg. 8	
anni dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.	a. 2, m. 6, gg. 7	anni 3
Totale anni . . .		anni 28

Aliquote pensione:
anni 28 di servizio: A' = 58,40%
anni 25 di servizio: A = 53%
anni 3 di servizio: (A' - A) = 5,4%

Retribuzioni annue:
dal 1° luglio 1994 alla cessazione (*). 30.000.000
dal 1° gennaio 1993. . . . . 26.455.653

Periodo di riferimento dal 1° gennaio 1993 al 31 agosto 1995 pari a mesi (32:2) = 16 mesi

(*) Si tralascia la frazione di mese inferiore o pari a 15 giorni

Rm mensile = (1/12 × 30 000 000 × 12 + 1/12 × 26 455 653 × 4) / 16 = 2 426 159
Rm annua = (2 426 159 × 12 = 29 113 913

Pd = (Ru (118%) A + Rm (118%) (A' − A)
Pd = (30 000 000 × 118% × 53%) + (29.113 913 × 118% × 5,40%) = 20 617 138

Sul trattamento di pensione è corrisposta l'indennità integrativa speciale ai sensi di legge

Esempio n. 2: magistrato di cassazione promosso a magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori

Assunzione in servizio	5-10-1959	
Anni riscattati	4	
Cessazione dal servizio	31- 7-1995	
Decorrenza pensione	1- 8-1995	
Servizi al 31 dicembre 1992	a 33, m 2, gg 26	
anni riscattati	a 4	
Servizio utile al 31 dicembre 1992	a 37, m 2, gg 26	= 37 anni
arrotondamento da riportare	m 2, gg 26	
Servizio utile dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione	a 2, m 7, gg 0	
Si porta in aumento l'arrotondamento	m 2, gg 26	
anni dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione	a 2, m 9, gg 26	= 3 anni
Totale anni		40 anni

Aliquote pensione: 37 anni di servizio A = 74,60%
40 anni di servizio: A' = 80%
3 anni di servizio (A' − A) = 5,40%

Periodo di riferimento dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1995 (mesi 31 : 2) = 15 mesi

Retribuzioni annue		
	1° febbraio 1995 alla cessazione	160.195 942
	1° ottobre 1994	157.766 609
	1° gennaio 1993	144.004 095

Retribuzione media (si tralascia l'indicizzazione)

Rm mensile = [(1/12 × 160 195 942) × 6 + (1/12 × 157 766 609) × 4 + (1/12 × 144 004 095) × 5] : 15 = 12 845 904

Rm annua = 12 845 904 × 12 = 154 150 848

Aliquota di rendimento (A' − A) × 0,725

Retribuzione media non soggetta ad aliquota di rendimento (si considera anno 1993) 101 602 500

Pd = Ru (118%) A + 101 602 500 (118%) (A' − A) + (Rm − 101 602.500) (A' − A) × 0.725

Pd = 160 195 942 (118%) × 74,6 + 101 602 500 (118%) × 5,4 + (154 150 848 − 101 602 500) (118%) × 5,4% × 0.725

Pd = 149 918 974

Sul trattamento di pensione è corrisposta l'indennità integrativa speciale ai sensi di legge

93A3787

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 22 giugno 1993, n. **V/902316.**

Garanzie rilasciate in favore dell'Iraq anteriormente all'embargo.

Il consiglio delle Comunità europee, con regolamento n. 3541 del 7 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 361 del 10 dicembre 1992 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 1993, ha vietato di soddisfare o di adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta di tipo risarcitorio presentata da soggetti iracheni o ad essi riconducibile che derivi da un contratto la cui esecuzione sia stata colpita direttamente o indirettamente dalla misure di embargo decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Al fine di assicurare una uniforme applicazione del regolamento, questo Ministero, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate (Ministero degli affari esteri e Ministero del tesoro), ritiene opportuno rendere noto sull'argomento il punto di vista degli organi amministrativi che seguono la materia di cui trattasi.

In tema di garanzie prestate a fronte di impegni assunti nei confronti di soggetti iracheni, il divieto sancito dal regolamento riguarda oltre che il pagamento in favore di detti soggetti, anche il pagamento da parte degli ordinanti delle garanzie stesse in favore degli istituti finanziari che intendessero rivalersi su di essi, qualora detti istituti fossero stati costretti a soddisfare, contro la loro volontà, eventuali richieste irachene.

Queste ultime peraltro non potranno aver luogo tenuto conto che la risoluzine 687 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vieta la loro presentazione da parte dell'Iraq e che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati, come risulta dal terzo «considerando» del regolamento n. 3541, a subordinare la propria approvazione alla rimozione dell'embargo all'osservanza da parte dell'Iraq del divieto di cui trattasi.

Il regolamento n. 3541 ha peraltro privato per sempre di ogni effetto le garanzie e le controgaranzie finanziarie in esso considerate ed ha conseguentemente liberato in via definitiva da ogni obbligazione nei confronti degli istituti che hanno rilasciato le garanzie le imprese ordinanti, i cui rapporti con detti istituti devono intendersi risolti, a far data del 10 dicembre 1992, per impossibilità sopravvenuta, di diritto e di fatto, della prestazione.

Il direttore generale: MAZZA

93A3829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Roccagloriosa (Salerno) con deliberazione n. 177 del 14 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 il dott. Michele Rossini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Scigliano (Cosenza) con deliberazione n. 30 dell'11 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 il rag. Giuseppe Ruoppolo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Marano Equo (Roma) con deliberazione n. 33 del 14 agosto 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 il dott. Pompilio Ciccalino è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Castel San Lorenzo (Salerno) con deliberazione n. 129 del 15 settembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 il dott. Carmine Maiorano è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Siano (Salerno) con deliberazione n. 120 del 10 luglio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Pietro Donniacuo, del dottor. Nicola Auricchio e del dott. Michelangelo Carpentiere per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) con deliberazione n. 59 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di

risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott Salvatore Tedesco, del dott Francesco Greco e del dott. Oscar Fini per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Altilia (Cosenza) con deliberazione n. 15 del 28 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 la dott ssa Anna Maria Messina è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Laurino (Salerno) con deliberazione n 1 del 9 gennaio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144 e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 il dott Nicola Parisi è stato nominato commissario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) con deliberazione n 24 del 23 giugno 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 il dott Arturo De Francescantonio è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) con deliberazione n 75 del 26 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott ssa Maria Grazia D'Ascia, del dott Ciro Cimmino e del rag. Aniello Noviello per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il commissario prefettizio di Grottole (Matera) con deliberazione n 7 del 15 gennaio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 la dott ssa Cosima Di Stani è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Ottati (Salerno) con deliberazione n 59 del 12 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 il dott Antonio Aliberti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Ischia (Napoli) con deliberazione n. 2 del 3 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag Corrado Tomasetta, del rag Mattia Annunziata e del dott. Stefano Cola per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) con deliberazione n. 7 del 5 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott Antonio Addonizio, del rag. Italo Paolillo e del dott. Mario Cortese per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

93A3832

Trasferimento della sede della Casa generalizia della Congregazione delle Suore Missionarie del S. Cuore di Hiltrup

Con decreto ministeriale 7 aprile 1993, è stato approvato il trasferimento della sede della Casa generalizia della Congregazione delle Suore Missionarie del S Cuore di Hiltrup, da Ariccia (Roma) a Sutri (Viterbo).

È stato altresì approvato lo statuto in data 15 luglio 1992, composto di undici articoli munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A3789

Conferimento della personalità giuridica alla fondazione di culto «Opera diocesana per l'assistenza religiosa - O.D.A.R.», in Belluno, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1992, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla fondazione di culto «Opera diocesana per l'assistenza religiosa - O D A R », con sede in Belluno.

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare, la donazione disposta dal Seminario Gregoriano di Belluno con atto pubblico in data 8 marzo 1988, n. 124700/21521 di repertorio, per notaio Isidoro Chiarelli, consistente in un complesso di fabbricati sito in Auronzo di Cadore (Belluno) ed un fabbricato sito nello stesso comune descritti nella perizia giurata 1-2 novembre 1988 del perito edile Giovanni Larese De Tetto e valutati L. 3 660 540 000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno

93A3790

Riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione delle Suore Missionarie della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Villanova di Mondovì.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1992, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla Congregazione delle Suore Missionarie della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Villanova di Mondovì (Cuneo).

93A3791

Conferimento della personalità giuridica alla Società di vita apostolica denominata F.A.L.M.I. (Francescane ausiliarie laiche missionarie dell'Immacolata), in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla Società di vita apostolica denominata F.A.L.M.I. (Francescane ausiliarie laiche missionarie dell'Immacolata), con sede in Roma.

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare, la donazione disposta dalla Casa generalizia dell'Ordine dei Frati Minori, con sede in Roma, con atto pubblico in data 10 giugno 1988, n. 87585 di repertorio, per notaio Giorgio Intersimone, consistente in un complesso immobiliare sito in Roma, descritto nella perizia giurata 31 ottobre-4 novembre 1988 del geometra Gianni Fortuna e valutati L. 1.575.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

93A3792

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «G. Leopardi» di Vecchiano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 7 novembre 1990, n. 3284/Sett. I, la scuola media «G. Leopardi» di Vecchiano (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Panasonic N.V.G. 40 EGI (D) mod. A.G.B.A/02791 del valore di L. 1.000.000.

93A3766

Autorizzazione alla scuola media «Lucia Maggia» di Cossato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli 29 novembre 1990, n. 5413/Sett. I, la scuola «Lucia Maggia» di Cossato (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Fotorex U-BIX 181 Z del valore di L. 2.100.000.

93A3767

Autorizzazione alla scuola media «L. Einaudi» di Dogliani ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo 24 novembre 1990, n. 671/Sett. I B, la scuola media «L. Einaudi» di Dogliani (Cuneo) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una telecamera Phonola mod. 63KVR55 del valore di L. 2.150.000 e di una unità hard disk «Hard Card» 33 M bytes del valore di L. 714.000.

93A3768

Autorizzazione alla scuola media di Arcola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di La Spezia 8 luglio 1991, n. 7691/1/II, la scuola media di Arcola (La Spezia) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare per il completamento dei sussidi didattici informatici, disposta dal sig. Carlo Bastreri.

93A3769

Autorizzazione alla scuola media «Ezio Lucarno» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 23 marzo 1991, n. 412/91/Sett. II, la scuola media «Ezio Lucarno» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

ventitre volumi dell'enciclopedia britannica dal 1962 più l'indice;

due aggiornamenti relativi agli anni 1963-64;

tre dizionario britannico in due volumi del 1962,

il tutto per un valore di L. 980.000.

93A3770

Autorizzazione alla scuola media «B. Croce» di Mignanego ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 20 giugno 1991, n. 771/91/Sett. II, la scuola media «B. Croce» di Mignanego (Genova) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice «Olivetti» 1050, mat. n. 1218568 del valore di L. 400.000.

93A3771

Autorizzazione alla scuola media «P. Gaslini» di Genova-Bolzaneto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 27 maggio 1991, n. 724/91/Sett. II, la scuola media «P. Gaslini» di Genova-Bolzaneto, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Sharp» con duplice carrello del valore di circa L. 900.000.

93A3772

Autorizzazione alla scuola media «Italo Svevo» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste 31 dicembre 1990, n. 33/3/1/252 Sett. II, la scuola media «Italo Svevo» di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

dodici computers «Commodore 64» (L. 446.250 cadauno);

dodici registratori dati per Commodore 64 (L. 65.450 cadauno);

dodici personal monitors «Philips» (L. 249.900 cadauno),

per un valore complessivo di L. 9.132.200.

93A3773

Autorizzazione alla scuola media «M.O. Carretto» di Crescentino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli 23 maggio 1991, n. 1233/sett. I, la scuola media «M.O. Carretto» di Crescentino è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computers I.B.M.PS2 completo di stampante I.B.M. mod. 4201 del valore di L. 4.500.000.

93A3774

Autorizzazione alla scuola media «G. Carducci» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena 29 gennaio 1991, n. 53/I-Sett., la scuola media «G. Carducci» di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

cinque computers mod. BL200X

cinque tastiere Olivetti;

una stampante DM. 282,

del valore complessivo di L. 10 725 000

93A3775

Autorizzazione alla scuola media «Marchese Lapo Niccolini» di Ponsacco ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 19 luglio 1990, n. 2528-Sett. II, la scuola media «Marchese Lapo Niccolini» di Ponsacco (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Commodore «Amiga 200» del valore di L. 2.700 000 e un monitor a colori Commodore 1084 del valore di L. 550 000

93A3776

Autorizzazione alla scuola media «Dante Alighieri» di Bibbiano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia 31 gennaio 1991, n. 6787 2 Sett., la scuola media «Dante Alighieri» di Bibbiano (Reggio Emilia) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un laboratorio linguistico mod. Gemini A A. della ditta S E I di Torino del valore di L. 10 847 680 e della somma di L. 4 000 000 per l'istituzione di una borsa di studio da assegnare ad un alunno di 3ª particolarmente bravo e bisognoso

93A3777

Autorizzazione alla scuola media «Corrado Govoni» di Copparo ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 15 maggio 1991, n. 12648 91 Sett. II, la scuola media «Corrado Govoni» di Copparo (Ferrara) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 400 000 da assegnare ad un alunno della 3ª classe che al termine degli esami abbia ottenuto la votazione di buono che sia di condizioni economiche disagiate e che intenda proseguire gli studi

Con decreto del prefetto di Ferrara 12 marzo 1991, n. 20799,90 2° Sett., la scuola media «Corrado Govoni» di Copparo (Ferrara) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'opera della pittrice Ronnaciotti del vaolre di L. 500 000

93A3778

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 5 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 5 luglio 1993

Dollaro USA	1537,08
ECU	1774,10
Marco tedesco	906,30
Franco francese	267,76
Lira sterlina	2320,22
Fiorino olandese	806,74
Franco belga	44,052
Peseta spagnola	11,870
Corona danese	235,37
Lira irlandese	2206,94
Dracma greca	6,643
Escudo portoghese	9,526
Dollaro canadese	1194,78
Yen giapponese	14,121
Franco svizzero	1016,25
Scellino austriaco	128,76
Corona norvegese	213,42
Corona svedese	198,64
Marco finlandese	271,71
Dollaro australiano	1035,22

93A3863

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 2579 datata 25 maggio 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «E.N.D.A.S. Europa I - Soc. coop. a r l.», con sede in Udine, costituita l'8 ottobre 1979 per rogito notaio dott. Luigi Nicola Pensato di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Tosolini Luca, residente in via Monte S. Marco, 38, Udine

Con deliberazione n. 2581 datata 25 maggio 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Carnia iniziative - Soc. coop. a r l.», con sede in Udine, costituita il 14 marzo 1990 per rogito notaio dott. Mario Giabanelle di Monfalcone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Alda Picco, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16

93A3796

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 concernente: «Istituzione dell'ambasciata d'Italia in Taskent (Repubblica dell'Uzbekistan)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 24 giugno 1992).

Il decreto del Presidente della Repubblica specificato in epigrafe, riportato per estratto alla pagina 12, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto: «*Taskent*», si legga: «*Tashkent*».

93A3837

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie.

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189